



# COMUNE DI MARNATE

(Provincia di Varese)

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29 settembre 1995, C.R.C. n. 49179 del 24 ottobre 1995, e successivamente modificato con:

- ≈ deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 27 giugno 1996, O.R.C. n. 33881 del 17 luglio 1996;
- ≈ deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21.02.1997, O.R.C. n.95 del 26.05.97;
- ≈ deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 24.12.97, O.R.C. n.393 del 15.01.98;
- ≈ deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 11 giugno 1998, O.R.C. n.129 del 24.06.1998;
- ≈ deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20 aprile 1999, O.R.C. n. 151 del 03.05.99;
- ≈ deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 23 dicembre 1999, O.R.C. 127 del 5 gennaio 2000;
- ≈ deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24 giugno 2000, O.R.C. n. 304 del 5.07.2000;
- ≈ deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 22 settembre 2000, O.R.C. n. 331 del 9/10/2000;
- ≈ deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 14 dicembre 2000, O.R.C. n. 19 del 28/12/2000;
- ≈ deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19 marzo 2003, esecutiva ai sensi di legge il 10.04.2003
- ≈ deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 24 novembre 2012, esecutiva ai sensi di legge.

### **TITOLO I - NORME GENERALI**

- ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA.
- ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

### **TITOLO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO**

- ART. 3 ZONE DI APPLICAZIONE
- ART. 4 PRESUPPOSTO DELLA TASSA
- ART. 5 LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA
- ART. 6 SOGGETTI PASSIVI
- ART. 7 PARTI COMUNI
- ART. 8 LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ
- ART. 9 LOCALI TASSABILI
- ART. 10 AREE TASSABILI
- ART. 11 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE
- ART. 12 DEDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO **(ABROGATO)**

### **TITOLO III - TARIFFAZIONE**

- ART. 13 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- ART. 14 ESENZIONI
- ART. 15 RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO
- ART. 16 RIDUZIONI INDIVIDUALI
- ART. 17 COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI

ART. 18	RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO
ART. 19	LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA
ART. 20	TARIFFAZIONE PER IL 1995
ART. 21	TARIFFAZIONE DAL 1° GENNAIO 1996
ART. 22	UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO
ART. 23	TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
ART. 23bis	DETERMINAZIONE COSTO DI ESERCIZIO

#### **TITOLO IV - DENUNCE – ABBUONI**

ART. 24	DENUNCE
ART. 25	DENUNCIA DI VARIAZIONE
ART. 26	NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE

#### **TITOLO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**

ART. 27	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 28	SANZIONI E INTERESSI
ART 28 bis	CONTENZIOSO

#### **TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE**

ART. 29	NORME ABROGATE
ART. 30	PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
ART. 31	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
ART. 32	VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

#### **ALLEGATI**

<b>“A”</b>	DESCRIZIONE CATEGORIE
<b>“B”</b>	TABELLA RIFIUTI ASSIMILATI

## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, individuati dall'art. 2 terzo comma del D.P.R. 10.09.1982, n.915, è dovuta una tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall'art.58 e segg. del D. Lgs 15.11.1993, n.507.
2. Nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, individuati dall'art.1, comma 2°, lettera g), del "Decreto Ronchi" (D.Lgs.22/97) siano conferiti al gestore del servizio pubblico, i termini, le modalità, le quantità, nonché il compenso per lo smaltimento saranno definiti da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 10.09.1982, n.905.
3. Resta salva la facoltà dei Comuni di disciplinare, nell'ambito del regolamento di cui all'art.8,2° comma del D.P.R. 10.09.1982, n.915, il conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, di cui all'art.1, comma 2°, lettera g), del Decreto Ronchi "(D.Lgs.22/97)", al gestore del servizio pubblico. In questo caso è dovuta la tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall'art.58 e segg. del D.L.vo 15.11.1993, n.507.

### **ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Marnate della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del D.L. 15 novembre 1993, n. 507, di seguito indicato Decreto n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **TITOLO II ELEMENTI DEL TRIBUTO**

### **ART.3 ZONE DI APPLICAZIONE**

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

### **ART. 4 PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni incluse le aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

ART. 5  
LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA

1. Non sono assoggettabili alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti; presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza di persone;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 1,50 m. nel quale non sia possibile la permanenza;

c) la parte di impianti sportivi riservata allo svolgimento dell'attività agonistica ed amatoriale sia in aree scoperte che in locali;

d) unità immobiliari privi di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;

b) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

4. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle vigenti leggi.

5. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui al precedente comma, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, per i quali il computo della superficie è determinabile oggettivamente), ridotta della percentuale del 30%.

N.B.: il sistema di detassazione parziale ha natura convenzionale e non è basato su dati effettivi.

6. La detassazione di cui al precedente comma viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi.

ART. 6  
SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente comune.

ART. 7  
PARTI COMUNI

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C. che possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. 8

## LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile, dal 1° gennaio 1996, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

### ART. 9 LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, o rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerare tassabili le superfici utili di:
  - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, pollai, ecc.) escluse stalle fienili e le serre a terra;
  - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
  - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
  - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco e da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
  - e) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
  - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché delle stazioni di qualsiasi genere;
  - g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o al deposito di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi magazzini, ecc.;
  - h) tutti i vani principali accessori e pertinenze nonché superfici all'aperto destinate alla sosta del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluso le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

### ART. 10 AREE TASSABILI

1. Si considerano aree tassabili:
  - a) tutte le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite diverse da quelle di cui alla seguente lettera b);

- b) le superfici scoperte o parzialmente coperte che costituiscono pertinenza od accessorio del locali ed aree assoggettabili a tassa;
- c) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- d) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- e) le superfici scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- f) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali., se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani.

ART. 11  
LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

- 1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso
- 2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.
- 3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 12  
DEDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

- 1. Abrogato.

### TITOLO III TARIFFAZIONE

#### ART. 13 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
  - \* quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
  - \* in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

#### ART. 14 ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo:
  - a) i locali e le aree utilizzati dal Comune per pubblici servizi;
  - b) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, (escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri del culto);
  - c) le aree scoperte adibite a verde anche per la parte eccedente i 200 mq.

#### ART. 15 RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1. A partire dalla data stabilita dalla legge, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta ai sensi dell'art.66 Decreto n.507, nei seguenti casi:
  - a) abitazioni con unico occupante riduzione del 30%
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento del Comune riduzione del 10%
  - c) abitazioni di utente che, nelle condizioni della precedente lett. b) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno riduzione del 10%
  - d) parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore riduzione del 10%
  - e) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente riduzione del 10%

2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1, lett. e):

- a) compete quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- b) è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

#### ART. 16 RIDUZIONI INDIVIDUALI

1. Ai sensi dell'art.67, comma 2, del Decreto n.507, la tassa è ridotta individualmente nei seguenti casi:

- a) utente che abbia posto in atto interventi tecnici-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o che agevoli lo smaltimento degli stessi  
riduzione fino al 50%
- b) utente che consegna in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate all'Ente gestore derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti stessi  
riduzione fino al 50%

2. La percentuale della riduzione di cui al comma precedente è stabilita caso per caso con deliberazione della Giunta comunale.

#### ART. 17 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art.67, comma 1°, D.Lgs.n.507/93 la tassa è ridotta per le seguenti categorie tariffarie:

**a) CATEGORIA I  
ABITAZIONI**

Locali destinati ad uso abitazione, box, cantina, rustici, tettoie ed accessori di pertinenza.

Riduzione del 10% per i contribuenti dotati di compostiera di proprietà comunale per lo smaltimento dei rifiuti organici compostabili.

**b) CATEGORIA VI  
CENTRI DI CURA, ASSISTENZA, CULTURALI ED EDUCATIVI**

Ospedali, case di cura private, convitti e mense, refettori, scuole, oratori, biblioteche, conventi, associazioni culturali, politiche, sportive, teatri e luoghi di ritrovo.

RIDUZIONE del 95%.

2. Come previsto dall'art.67, comma 1, del D.Lgs. 507/93, nel caso in cui il titolare di un'attività produttiva dimostri, a seguito di motivata istanza, di provvedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani a soggetti privati, regolarmente autorizzati, diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile che l'incidenza di tale conferimento rappresenti almeno il 60% della produzione complessiva dei suddetti rifiuti di tale attività produttiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 60%. Ai fini dell'ammissibilità dell'agevolazione, la produzione viene quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le riduzioni di cui al comma 2.

Tali riduzioni decorrono dal bimestre solare successivo alla data di presentazione della relativa domanda. La riduzione si intende rinnovata annualmente, a condizione che, entro il 20 gennaio di ogni anno l'utente presenti la documentazione attestante il persistere delle condizioni che hanno determinato la concessione della riduzione.



Allorché queste vengano a cessare, l'interessato è tenuto a presentare al competente ufficio comunale la relativa denuncia e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni della riduzione.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.76 del citato D.Lgs. 507/93.

4. Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 18  
RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO  
SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

ART. 19  
LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI RIDUZIONE  
DELLA TARIFFA

1. Al fine di evitare l'eccessiva riduzione del carico tributario e la antieconomicità della esazione è previsto, nei casi di cumulo delle riduzioni, di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, un limite massimo complessivo di riduzione della tariffa pari al 60%.

ART. 20  
TARIFFAZIONE PER IL 1996

1. La tassa è individuata sino al 31 dicembre 1996 in base ai previgenti criteri di commisurazione.

ART. 21  
TARIFFAZIONE DAL 1° GENNAIO 1997

1. La tassa è commisurata a partire dal 1° gennaio 1997, fatto salvo che la legge non stabilisce una diversa decorrenza, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani producibili nei locali e nelle aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3. Il Consiglio comunale, entro il termine stabilito dalla legge, determina, con efficacia, dal 1° gennaio 1997, fatto salvo che la legge disponga una decorrenza diversa:

a) le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nell'art. 68, comma 2°, del D.Lgs. n. 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed eventualmente di sottocategorie o locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;

b) le modalità di applicazione dei parametri di cui al precedente comma 2°;

c) le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

ART. 22  
UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite ad abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta, per la superficie utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

ART. 23  
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono locali od aree pubbliche, o di uso pubblico, soggette a servitù di pubblico passaggio per una durata superiore ad una giornata ed inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se in modo ricorrente.

In assenza di titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 22, è utilizzata per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 24, comma 6.

ART. 23 / bis  
DETERMINAZIONE COSTO DI ESERCIZIO

1. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5% (dicesi cinquepercento) a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade, aree pubbliche o aree private comunque soggette ad uso pubblico. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

**TITOLO IV**  
**DENUNCE ~ ABBUONI**

ART. 24  
DENUNCE

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune, è redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune e deve essere presentata dal contribuente, direttamente o a mezzo raccomandata postale, all'Ufficio Tributi del comune entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate a mezzo raccomandata, vale la data di spedizione.

3. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi.

6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 23, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare

contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche , ovvero, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto.

ART. 25  
DENUNCIA DI VARIAZIONE

1. La denuncia di cui all'art. 24, comma 1, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità.

In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 24, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli.

ART. 26  
NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli artt. 24 e 25, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli artt. 7, comma 2, e 8, comma 2, sono presentati entro il termine stabilito per legge ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1996.

**TITOLO V**  
**GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**

ART. 27  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

2. A tale funzione sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi

ART. 28  
SANZIONI E INTERESSI

1. Per le violazioni alle disposizioni del legge e del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 76 del Decreto n.507/93 così come sostituito dall'art. 12 D.Lgs 18/12/97 n. 473, nel testo modificato dall'art. 4 D.Lgs 5/6/98 n. 203, per gli interessi si applicano le disposizioni previste dall'art. 17 della Legge 8/5/98 n. 146.

2. Il Responsabile del tributo applica le sanzioni nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 4 e 7 del D.Lgs 472/97 e dei criteri generali per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie stabiliti dal Consiglio Comunale.

3. La tassa giornaliera che nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

ART.28/bis  
CONTENZIOSO

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs.21.12.1992, n.545 e al D.Lgs. 21.12.1992, n.546 il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 gg. dalla notificazione dell'atto impugnato.

## **TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 29 NORME ABROGATE**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### **ART. 30 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **ART. 31 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento comunale entrerà in vigore dopo l'espletamento delle procedure previste a norma di legge e di statuto ad eccezione di quelle parti disciplinate da norme di legge sospensive e/o modificative degli effetti di cui al Decreto n. 507.

### **ART. 32 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

## **ALLEGATO “A” al Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.**

### **CATEGORIA I**

#### **ABITAZIONI**

Locali destinati ad uso abitazione, box, cantina, rustici, tettoie, ed accessori di pertinenza.

### **CATEGORIA II**

#### **COMMERCIO**

Altri negozi non compresi nelle sottoindicate categorie.

#### **CATEGORIA II/1**

autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

#### **CATEGORIA II/2**

esposizioni, autosaloni, mobilifici

#### **CATEGORIA II/3**

negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

#### **CATEGORIA II/4**

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

#### **CATEGORIA II/5**

negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, pompe funebri

#### **CATEGORIA II/6**

ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

#### **CATEGORIA II/7**

bar, caffè, pasticceria

#### **CATEGORIA II/8**

supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

#### **CATEGORIA II/9**

ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

### **CATEGORIA III**

#### **TERZIARIO**

Uffici professionali, commerciali, istituti di credito, compresi gli annessi magazzini, depositi ed accessori di pertinenza, servizi igienici.

### **CATEGORIA IV**

#### **INDUSTRIA**

Locali destinati alla produzione industriale non sono tassati.

Locali non destinati alla produzione industriale compresi gli annessi magazzini, depositi ed accessori di pertinenza ove non vi sia netta e completa suddivisione della zona produttiva da quella di magazzino e/o deposito sono tassati nella misura del 50% dell’intera superficie.

Depositi, magazzini ed accessori di pertinenza fisicamente separati dai locali produttivi sono tassati nella misura del 100% della superficie.

Locali destinati alla produzione di servizi, ad uffici e servizi igienici sono tassati nella misura del 100% della superficie.

### **CATEGORIA V**

#### **ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA**

Locali destinati alla produzione artigianale sono tassati nella misura del 50% dell’intera superficie.

Depositi, magazzini ed accessori di pertinenza, etc., sono tassati nella misura del 80% dell’intera superficie.

Locali destinati alla produzione di servizi, ad uffici e servizi igienici sono tassati nella misura del 100% dell’intera superficie.

**CATEGORIA VI**

**CENTRI DI CURA, ASSISTENZA, CULTURALI ED EDUCATIVI**

Ospedali, case di cura private, convitti e mense, refettori, scuole, oratori, biblioteche, conventi, associazioni culturali, politiche, sportive, teatri e luoghi di ritrovo.

**CATEGORIA VII**

**DISTRIBUTORI, SALE DA BALLO, CAMPEGGI**

Aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto o a altra area scoperta ad uso privato ove possano prodursi rifiuti.

## ALLEGATO "B" al Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani

### RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- \*Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art.7 del D.Lgs.22/97;
- \*Rifiuti di carta, cartone e similari;
- \*Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- \*Imballaggi primari;
- \*Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma di imballaggio;
- \*Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- \*Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- \*Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzati e simili;
- \*Frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- \*Paglia e prodotti di paglia;
- \*Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- \*Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- \*Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e carta;
- \*Feltri e tessuti non tessuti;
- \*Pelli e simil pelle;
- \*Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti comunque derivanti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- \*Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- \*Imbottiture, isolamenti termici ed acustici, derivanti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili;
- \*Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- \*Materiali vari in pannelli (di legno, carta, plastica e simili);
- \*Frammenti e manufatti di stucchi e di gesso essiccati;
- \*Manufatti in ferro e acciaio, lamiera metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- \*Nastri abrasivi;
- \*Cavi e materiali elettrici in genere
- \*Pellicole e materiali grafiche e radiografiche sviluppate;
- \*Scarti di produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti di macerazione e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- \*Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- \*Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- \*Accessori per l'informatica.

Tale assimilazione vale nei seguenti limiti quantitativi per le attività produttive e commerciali: i rifiuti prodotti non superino la quantità annua di Kg. 5 al mq ovvero non venga superato il rapporto pari a 0,5 mc/mq riferito alla superficie specificatamente destinata alla produzione di detti rifiuti, ovvero non venga superata la quantità massima di Kg 40 annui per dipendente addetto alle lavorazioni di produzione dei predetti rifiuti si applica il limite quantitativo più restrittivo per l'utenza; pertanto i rifiuti prodotti dalle attività produttive e commerciali che superano il limite determinato secondo il criterio sopra stabilito sono classificati rifiuti speciali.